

**REGOLAMENTO PER LA**  
**DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI**  
**GESTIONE DEI RIFIUTI**

## SOMMARIO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	4
Art. 1 Oggetto, contenuti e finalità del regolamento.....	4
Art. 2 Campo di applicazione del presente regolamento.....	4
Art. 3 Definizioni.....	5
Art. 4 Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti.....	10
Art. 5 Rapporti con associazioni di volontariato.....	11
Titolo II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DICHIARATI URBANI).....	11
Art. 6 Principi generali per l'assimilazione ai rifiuti urbani di particolari categorie di rifiuti speciali non pericolosi.....	11
Art. 7 Norme di esclusione generale.....	11
Art. 8 Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.....	11
Art. 9 Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.....	12
Titolo III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI.....	13
Art. 10 Ambito di applicazione delle disposizioni relative i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.....	13
Art. 11 Area di espletamento del pubblico servizio.....	13
Art. 12 Tipologie di raccolta e limiti quantitativi.....	13
Art. 13 Raccolta porta a porta: disposizioni generali.....	13
Art. 14 Rifiuti solidi urbani domestici: raccolta della frazione indifferenziata.....	14
Art. 15 Rifiuti solidi urbani domestici: raccolta porta a porta della frazione recuperabile.....	14
Art. 16 Raccolta a contenitori della frazione recuperabile.....	14
Art. 17 Raccolta presso l'area attrezzata.....	15
Art. 18 Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati.....	15
Art. 19 Rifiuti urbani pericolosi.....	15
Art. 20 Modifiche alle modalità di effettuazione del servizio.....	15
Art. 21 Trasporto.....	15
Art. 22 Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti.....	16
Art. 23 Smaltimento finale.....	16
Art. 24 Informazione dell'utenza.....	16
Titolo IV: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI.....	16
Art. 25 Definizioni e criteri generali di svolgimento del servizio.....	16
Art. 26 Raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi.....	16
Titolo V: DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.....	17
Art. 27 Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio.....	17
Art. 28 Smaltimento dei materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata.....	17
Art. 29 Rifiuti urbani pericolosi.....	17
Titolo VI: DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESTERNI.....	17
Art. 30 Raccolta presso le aree pubbliche o di uso pubblico da cestini porta rifiuti, spazzamento di strade e aree pubbliche.....	17
Art. 31 Disposizioni per la pulizia di aree private, aree occupate da esercizi pubblici, aree occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni varie, aree di scarico e trasporto merci.....	18
Art. 32 Pulizia dei mercati.....	18
Art. 33 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi.....	18
Art. 34 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri.....	19
Art. 35 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....	19
Art. 36 Pulizia dei terreni non edificati.....	19
Art. 37 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata.....	19
Art. 38 Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni.....	20
Titolo VII: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE.....	20
Art. 39 Divieti ed obblighi generali.....	20
Art. 40 Regime sanzionatorio.....	20
Titolo VIII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	21
Art. 41 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	21
Art. 42 Abrogazione di precedenti Regolamenti.....	21
ALLEGATO: ELENCO DEI MATERIALI RECUPERABILI.....	22
VERDE.....	22
UMIDO.....	22

VETRO.....	22
CARTA.....	22
LATTINE.....	23
BARATTOLI.....	23
PLASTICA.....	23

## ***Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI***

### **Art. 1 Oggetto, contenuti e finalità del regolamento**

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art.23 del D.lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 05 febbraio 1997, n.22 al fine di stabilire:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art.18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.
- c) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- d) i principi atti a suscitare un comportamento ecologicamente corretto teso al recupero dei materiali utili ed alla separazione di quelli pericolosi, alla riduzione dei rifiuti da smaltire anche al fine di apportare vantaggi economici all'utenza;
- e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- f) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;
- g) la gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale o giacenti su aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- h) il miglioramento del decoro cittadino con la trasformazione e la riduzione delle isole ecologiche.

Le disposizioni del presente regolamento dovranno essere adeguate ai provvedimenti di attuazione che verranno emanati dagli organi di competenza individuati dal D.Lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97.

### **Art. 2 Campo di applicazione del presente regolamento**

#### **Territorio.**

Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

- A) per le disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi (vedi Titolo III);
- B) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. a) e d) dell'art. 1 del presente regolamento, all'intero territorio comunale.

#### **Tipologie.**

Le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali assimilati agli urbani e segnatamente :

1. rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
2. rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati a rifiuti urbani per qualità e quantità
3. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
4. rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua

Si intende che le norme e le prescrizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti di imballaggio, in particolare per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, lett. e) e dell'art. 39 del D.Lgs 22/97, modificato ed integrato del D.Lgs 389/97.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- d) alle acque di scarico esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966 n. 615, ed ai suoi regolamenti di esecuzione, al D.P.R. 24 maggio 1988 , n. 203 ed alle leggi successive;
- f) agli esplosivi in disuso;
- g) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti individuati ai sensi della legge 748/84 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli
- i) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate, effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali e caritatevoli senza fini di lucro
- j) ai materiali non pericolosi derivanti dall'attività di scavo

Le attività di recupero di cui all'allegato C del D.Lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibili o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs 22/97 modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97 e del presente Regolamento

### Art. 3 Definizioni

Il presente regolamento è predisposto ai sensi degli articoli 6, 7, 8 del D.Lgs N°22/97 (meglio conosciuto come decreto "Ronchi").

Qui velocemente si elencano le principali definizioni e classificazioni:

**rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

**produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e colui che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

**detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

**gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

**conferimento:** le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali ai servizi di raccolta;

**raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

**raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

**raccolta multimateriale (frazione secca):** raccolta di materiali riciclabili secchi in forma aggregata quali : contenitori primari in plastica, vetro, alluminio, ferro;

**Raccolta porta a porta:** operazione di prelievo dei rifiuti presso i luoghi di produzione, effettuato secondo le modalità che verranno definite all'atto dell'attivazione del servizio;

**smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;

**recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

**luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

**stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

**deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni (art.6, comma 1 lettera m) L.22/97):

1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
2. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i dieci metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i dieci metri cubi nell'anno;
3. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i venti metri cubi; il termine di durata del deposito

temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i venti metri cubi nell'anno;

4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

**bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

**messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

**combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

**compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenute e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

**cernita:** operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

**trattamento intermedio:** operazioni comportanti modificazioni chimico fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;

**stazioni ecologiche di base:** piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;

**stazioni ecologiche attrezzate:** aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

**frazione organica:** i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;

**frazione secca:** i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;

**strutture sanitarie:** le strutture pubbliche e private che erogando in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'art.2 della L.833/78 danno

luogo alla formazione di rifiuti speciali ospedalieri la cui assimilabilità ai rifiuti urbani è disciplinata dal D.M. 25.5.1989 pubblicato nella G.U. n.137/89.

Tali strutture, ai sensi della circolare della Regione Emilia Romagna prot. n. 61.3.2/14705 in data 27.7.1989 vanno identificate in quelle assoggettate al procedimento amministrativo dell'autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria secondo le prescrizioni degli artt. 2 e 17 della L.R. n.2/80 e degli artt.5, 6 e 17 della L.R.10/85, tra esse non rientrando pertanto gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico.

**imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso.

**imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es.: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,.....).

**imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte,.....).

**imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es.: pallet, cartoni utilizzati per la consegna delle merci,.....).

**coefficienti di produttività specifica:** valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti.

I coefficienti di produttività specifica ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza previste dai meccanismi d'applicazione della tassa RSU. Inserire tabelle di prima applicazione, variabili con delibera di giunta.

Ai fini del presente regolamento si aggiungono queste ulteriori definizioni:

1) **APPALTATORE:** la ditta aggiudicataria della gara d'appalto;

## 2) RIFIUTI URBANI

2a) DOMESTICI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dai locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

Ordinari (si veda l'elenco esemplificativo allegato):

**Verde;**

**Umido-organico;**

**Secchi:** sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:

RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:

Carta;

Plastica;

Vetro;

Lattine;

Barattoli;

Altre Frazioni Recuperabili: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. legno, metallo, ecc.);

NON RECUPERABILI (indifferenziato): tutte le frazioni non passibili di recupero

Contenitori per liquidi in tetrapack (latte, vino, bibite, succhi di frutta)

Calze nylon

Oggetti in plastica (esclusi da quelli indicati nell'allegato)

Residui in gomma, bacinelle, giocattoli e piccoli oggetti in plastica (es: penne, secchielli)

Piatti, posate e bicchieri di plastica

Cassette audio e video

Involucri in carta plastificata

Carta stagnola, plastificata o oleata, carta carbone, carta con residui di colla

Filtri di aspirapolvere

Piccoli scarti di legno trattato con prodotti chimici

Pannolini, assorbenti cerotti, cosmetici, tubetti dentifricio, rasoi, prodotti igienici simili

Oggetti in ceramica (es: piatti rotti), lampadine

Scarti di piccole lavorazioni domestiche

Materiali accoppiati

Materiali anche recuperabili ma contaminati da evidenti residui di altre frazioni

Spazzamento di casa

Pericolosi (rif. allegato D al Decreto Legislativo n°22 del 05.02.1997 ed articolo n°7 dell'elaborato E del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n° 785 in data 28 ottobre 1988): batterie e pile, medicinali, e contenitori anche con residuo di prodotti etichettati "T" e/o "F" (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.), tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

Ingombranti: sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti;

2b) ESTERNI: sono costituiti dai Rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani, nonché dai rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni;

2c) ASSIMILATI (RSA = Rifiuti Solidi Assimilati): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità. Fino al momento in cui lo Stato non deciderà i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione, si farà riferimento alle disposizioni di cui al titolo II del presente. In virtù della assimilazione operata dal regolamento, il Comune esercita il diritto di privativa a norma di legge, pertanto tali rifiuti nella quantità e qualità previste devono essere conferiti al Comune stesso il quale ha il diritto - dovere di applicare la relativa tassa o tariffa.

3) **RIFIUTI SPECIALI:** tutti i rifiuti non classificati urbani (tramite l'assimilazione) ed in particolare: residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali, e di servizi che per quantità e qualità non siano dichiarati urbani e pertanto non rientrino nelle categorie precedentemente definite;

4) **RACCOLTA PORTA A PORTA:** metodo di raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni, e, per le altre utenze, presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo deve consentire l'identificazione dell'utenza che ha eseguito il conferimento, anche se l'Amministrazione Comunale può prevedere in relazione a zone geografiche particolari, conferimenti collettivi da parte, comunque, di un numero di utenze limitato e ben identificabile (es.: bidoni condominiali);

5) **TRATTAMENTO:** processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili;

6) **RECUPERO:** operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee al riutilizzo ed alla commercializzazione;

7) **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta;

#### Art. 4 Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti

Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D.Lgs. 22/97 è svolta direttamente o tramite affidamento a terzi.

Servizi di gestione dei rifiuti in regime di privativa:

Servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, differenziati e no;

Servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo titolo II del presente Regolamento;

Servizio di raccolta (spazzamento) e smaltimento dei rifiuti urbani giacenti sulle strade ed aree pubbliche.

L'istituzione di nuove articolazioni del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani con carattere continuativo e generalizzato nell'ambito territoriale, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento, è stabilita con ordinanza del Responsabile del servizio.

#### Art. 5 Rapporti con associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni dei rifiuti urbani, previo assenso e convenzionamento con il Comune.

### ***Titolo II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DICHIARATI URBANI)***

#### Art. 6 Principi generali per l'assimilazione ai rifiuti urbani di particolari categorie di rifiuti speciali non pericolosi

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione, nelle more della attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs 22/97 art.18 comma 2 lettera d), modificato ed integrato dal D.Lgs 389/97, viene stabilita dal Comune per quantità e qualità ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tassa/tariffa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, come indicato agli articoli 8, 9 e 12.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo e ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento e le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari.

#### Art. 7 Norme di esclusione generale

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art.6, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione CIPE 27/7/1984 non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di I° categoria, anche se non pericolosi, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.

Sono pure esclusi dall'assimilazione i rifiuti prodotti all'esterno delle zone delimitate nella planimetria di cui all'art.11, che dovranno essere conferiti, a cura del produttore/detentore, nell'area attrezzata.

#### Art. 8 Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art.8 sono i seguenti:

Rifiuti speciali non pericolosi ricompresi nell'elenco esemplificativo di cui al punto 1.1.1 – lett. A) della Deliberazione CIPE 27 luglio 1984:

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;  
feltri e tessuti non tessuti;  
pelle e simil pelle;  
resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;  
rifiuti ingombranti;  
imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;  
moquette, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;  
materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);  
frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;  
manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;  
nastri adesivi;  
cavi e materiale elettrico in genere;  
pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;  
scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;  
scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure,.....) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);  
residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;  
accessori per l'informatica.

Rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali e di servizio, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art.7 – comma III – lett. H) del D.Lgs.22/97, limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi, locali pertinenziali ed accessori quali cucine, bar interni, mense per dipendenti, locali di ritrovo ed attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da sale operatorie, reparti di cura e degenza, nonché tutti gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi;

I rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali

Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani per motivi derivanti dalla tipologia del servizio di raccolta:

i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza incompatibile con quella prevista dal normale servizio di raccolta;

i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida
- materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato
- prodotti fortemente maleodoranti
- prodotti eccessivamente polverulenti
- prodotti particolarmente ingombranti o difficilmente trasportabili

#### Art. 9 Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art.8 sono determinati in relazione alla tipologia del servizio di raccolta impostato.

I limiti quantitativi per ciascuna tipologia di rifiuto verranno adottati con successivo provvedimento a modifica dell'attuale delibera n.27 del 08-06-1988.

### ***Titolo III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI***

#### ***Art. 10 Ambito di applicazione delle disposizioni relative i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani***

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente titolo II e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

#### ***Art. 11 Area di espletamento del pubblico servizio***

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico organizzativi del Comune ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tassa/tariffa.

Il servizio è garantito in regime per tutto l'anno oppure in forma stagionale sull'intero territorio comunale, fermo restando che per quanto attiene i rifiuti prodotti dagli insediamenti montani (maggenghi e case montane già individuati ai fini dell'applicazione di apposita tariffa con la delibera della Giunta Municipale n. 22 del 06-02-2001) essi dovranno conferirsi a cura degli utenti e con le modalità di confezionamento di cui al presente regolamento, presso l'apposito punto di raccolta in Loc. Basalone.

#### ***Art. 12 Tipologie di raccolta e limiti quantitativi***

Si distinguono in base al conferimento le seguenti tipologie di raccolta:

- Raccolta porta a porta
- Raccolta a contenitori
- Raccolta presso area attrezzata

#### ***Art. 13 Raccolta porta a porta: disposizioni generali***

Il servizio di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani domestici verrà attuato richiedendo all'utenza conferente la separazione dei flussi merceologici anche mediante il sistema di raccolta "porta a porta", secondo quanto precisato nei successivi articoli.

Il servizio di raccolta "porta a porta" avverrà al piano terra di ogni stabile, in prossimità del confine tra proprietà privata e spazio pubblico o di uso pubblico. Laddove vi fossero particolari condizioni di territorio tali da rendere difficoltosa tale modalità operativa, l'utente verrà invitato a lasciare i propri rifiuti in un punto specifico indicato dall'ufficio del Comune. Lo stesso ufficio avrà la possibilità di indicare accorpamenti nel conferimento, specie in zone di difficile raggiungimento, disponendo in particolari circostanze anche il conferimento in contenitori o cassonetti del Comune.

Per il condominio con 6 o più utenze è prevista la possibilità del conferimento dei rifiuti in maniera diversa, in appositi locali a ciò destinati e direttamente accessibili dall'esterno o, eventualmente, con l'uso di appositi contenitori.

Il condominio comunicherà al Comune il nominativo del referente responsabile.

I rifiuti devono essere collocati, a cura del produttore, nel giorno e negli orari prefissati nelle suddette posizioni.

I rifiuti devono essere contenuti in sacchi/contenitori appositamente distribuiti dal Comune in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. E' consentito, in casi motivati (es. prevenzione del randagismo animale), che l'utente esponga i propri sacchetti in un contenitore la cui tipologia dovrà essere approvata dal Comune. L'ente potrà anche mettere a disposizione contenitori standard che gli utenti acquisteranno a prezzo di costo.

Non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta in atto e ciò in percentuale che a vista sia stimata secondo il prudente apprezzamento dell'operatore in servizio in percentuale maggiore del 3% del volume del contenitore (salvo diffide e sanzioni).

I contenitori per le varie tipologie di rifiuti raccolte col metodo "porta a porta" dovranno essere consegnati all'inizio del nuovo servizio di raccolta alle utenze da parte del competente servizio comunale. La fornitura di contenitori o sacchi nel periodo successivo all'inizio del servizio avverrà tramite l'ufficio comunale appositamente predisposto.

Il servizio viene reso disponibile con idonea manodopera e adeguate attrezzature in tutto il territorio comunale delimitato in planimetria.

La Ditta Appaltatrice passerà "porta a porta" provvedendo allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchetti ed alla contestuale pulizia dell'area pubblica circostante.

Il servizio sarà eseguito nelle prime ore del mattino, eccezionalmente al pomeriggio, nei giorni e negli orari che saranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione. Il servizio porta a porta, per tipologie diverse di raccolta, potrà essere eseguito in giorni diversi al fine di evitare confusione e limitare i quantitativi di materiale da raccogliere.

#### Art. 14 Rifiuti solidi urbani domestici: raccolta della frazione indifferenziata

Il servizio di raccolta della frazione in oggetto viene attivato sul territorio comunale, di norma con un passaggio settimanale e con le modalità del "porta a porta" ovunque tecnicamente ed economicamente possibile.

Dovranno essere utilizzati per il conferimento solo sacchi distribuiti direttamente dal Comune. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta ad evitare che oggetti taglienti od acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta. Per ridurre la loro pericolosità questi oggetti dovranno essere avvolti in carta o stracci.

#### Art. 15 Rifiuti solidi urbani domestici: raccolta porta a porta della frazione recuperabile

Il servizio di raccolta della frazione in oggetto viene attivato sul territorio delimitato di norma con un passaggio quindicennale e con le modalità del "porta a porta" ovunque tecnicamente ed economicamente possibile.

Le frazioni merceologiche raccolte in questo modo sono: CARTA e CARTONE, PLASTICA, LATTINE DI ALLUMINIO E BANDA STAGNATA.

#### Art. 16 Raccolta a contenitori della frazione recuperabile

La raccolta viene svolta per la frazione recuperabile del VETRO.

Gli utenti sono invitati a conferire i rifiuti di vetro, completamente vuoti e preferibilmente privi di tappi ed altri materiali di rivestimento in modo da facilitare il recupero del vetro, negli appositi contenitori appositamente segnalati e predisposti. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino o nell'area attrezzata.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.

E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato.

#### Art. 17 Raccolta presso l'area attrezzata

Per tutti i rifiuti di cui esiste un servizio di raccolta dedicato, nonché per le altre tipologie di raccolta indicate alla tabella 1 all'art.9, è istituita un'area attrezzata per il conferimento dei rifiuti, controllata da apposito personale del Comune o del soggetto gestore.

Gli utenti conferiscono i rifiuti già precedentemente separati nell'area attrezzata durante l'orario di apertura della stessa e secondo le disposizioni impartite dal personale presente.

L'area attrezzata è aperta in orari fissati dall'ufficio tecnico comunale.

#### Art. 18 Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenze di edifici, possono essere conferiti negli appositi spazi per la raccolta differenziata posti in opera nell'area attrezzata.

#### Art. 19 Rifiuti urbani pericolosi

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi avverrà, se attivata l'apposita raccolta, utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio del Comune. In ogni caso i suddetti rifiuti potranno essere ricevuti a seconda della tipologia (vedi tab.2 all'art.12) presso l'area attrezzata o presso la piattaforma di Lovero.

I contenitori dovranno essere ben riconoscibili e riportare la scritta indicante la tipologia dei rifiuti, seguita dalle eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre nei contenitori.

I punti di raccolta dovranno essere collocati preferibilmente presso le rivendite degli stessi materiali nuovi (pile e farmaci o materiali tossici, infiammabili ecc.).

Le principali tipologie di rifiuti pericolosi su cui il Comune attiverà la raccolta sono:

le batterie e le pile a secco scariche;

i medicinali e prodotti farmaceutici scaduti;

E' vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari.

#### Art. 20 Modifiche alle modalità di effettuazione del servizio

In tutto o in parte il territorio considerato, le modalità di effettuazione del servizio e le frequenze di raccolta potranno essere modificate dall'Amministrazione Comunale.

#### Art. 21 Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche siano adeguate al servizio effettuato.

#### Art. 22 Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti

Ai sensi dell'art. 21 - comma 2 - lett. f) del D.L.vo n° 22/97, la pesatura dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti autorizzati di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.

I dati riguardanti la pesatura saranno raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e potranno essere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche da convenirsi.

#### Art. 23 Smaltimento finale

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura del Soggetto Gestore presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

#### Art. 24 Informazione dell'utenza

L'Amministrazione s'impegnerà a promuovere campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi
- destinazioni delle frazioni recuperate
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

### ***Titolo IV: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI***

#### Art. 25 Definizioni e criteri generali di svolgimento del servizio

I rifiuti dichiarati assimilati agli urbani vengono raccolti con le medesime modalità del servizio attuato per l'utenza domestica.

Per i grandi o medi produttori di rifiuti domestici od assimilati, potranno essere definite dal Comune modalità particolari di raccolta e/o conferimento.

#### Art. 26 Raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi

Ai sensi degli art. 39 e 43 del D.Lgs. 22/97 è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata.

In particolare a seconda delle caratteristiche merceologiche i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti:

vetro: tramite appositi contenitori posizionati presso l'area attrezzata;

carta e cartone: tramite servizi appositamente attivati (raccolta cartoni presso le utenze commerciali, raccolta porta a porta di carta e cartone,.....) o presso l'area attrezzata

plastica: tramite i sacchi appositamente distribuiti;

## ***Titolo V: DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA***

### **Art. 27 Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio**

I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento e di raccolta differenziata.

### **Art. 28 Smaltimento dei materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata**

I materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata, e tutte le altre tipologie di rifiuto producibili dovranno essere periodicamente conferiti, separatamente, nei modi previsti dal presente regolamento, presso l'area attrezzata.

### **Art. 29 Rifiuti urbani pericolosi**

Anche per i rifiuti pericolosi che vengano originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani valgono le norme e prescrizioni del precedente art.20.

## ***Titolo VI: DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESTERNI***

### **Art. 30 Raccolta presso le aree pubbliche o di uso pubblico da cestini porta rifiuti, spazzamento di strade e aree pubbliche**

Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura da parte di utenti itineranti, il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini o contenitori simili su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico.

E' vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori. L'ipotesi rientra nelle situazioni di conferimento irregolare che vengono sanzionate.

E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali fatto salvo, quanto il Comune riterrà di approvare a riguardo.

Il servizio di raccolta dei rifiuti dell'appalto generale comprenderà anche quello da eseguire sulle aree, vie e piazze pubbliche o di uso pubblico sulle quali l'ufficio comunale ha previsto la dislocazione di cestini per la raccolta dei rifiuti.

L'ufficio del Comune potrà prevedere di convenzionare in particolari situazioni questo servizio con le associazioni di volontariato.

Lo spazzamento e la pulizia di strade e aree pubbliche rientra nella gestione rifiuti; viene gestito dal Comune direttamente o tramite appalto.

Art. 31 Disposizioni per la pulizia di aree private, aree occupate da esercizi pubblici, aree occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni varie, aree di scarico e trasporto merci

Le aree private di uso comune dei fabbricati civili, le aree di pertinenza di qualsiasi tipo di insediamento, le aree private isolate, recintate e non, devono essere pulite dai rispettivi proprietari (o da chi per essi) e tenute in condizioni decorose.

In caso di palese inadempienza il Comune previa diffida interviene sostitutivamente, addebitando le spese di pulizia agli inadempienti.

I gestori di esercizi pubblici (bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto ecc.), che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando adeguati contenitori. I rifiuti giacenti nelle aree in questione devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i RSU.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso, lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi sacchi affidati per il servizio di raccolta.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune può disporre che il richiedente costituisca una valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di occupazione, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Gli Enti Pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei RSU.

Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono comunque a carico dei promotori delle manifestazioni.

Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico e scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che riceve le merci; lo stesso è tenuto a raccogliere eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico e scarico ed a conferirli come disposto dal presente regolamento.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Art. 32 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi sacchi e nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

Art. 33 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e

simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti dichiarati urbani.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

#### Art. 34 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto alla pulizia dei passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti.

#### Art. 35 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto degli escrementi solidi.

#### Art. 36 Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza previa diffida alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

#### Art. 37 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

Nel caso di nevicata gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate sulle strade.

La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso.

### Art. 38 Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni

Per i rifiuti da esumazioni e estumulazioni si fa riferimento al Capo III del DPR n.254 del 15-07-2003 e alle norme dell'art. 24 della L. n.179 del 31-07-2002.

### **Titolo VII: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

#### Art. 39 Divieti ed obblighi generali

E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito non autorizzato e l'incendio di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private, fatto salvo il deposito negli appositi contenitori predisposti dal Comune.

L'accesso ai servizi di smaltimento dei rifiuti o di raccolta dei materiali recuperabili è riservato ai cittadini residenti o dimoranti in Delebio.

Si considera conferimento non autorizzato:

- a) quello effettuato tramite contenitori non conformi al modello o a quanto distribuito dal Comune;
- b) quello effettuato da cittadini non iscritti a ruolo al di fuori del servizio svolto tramite cestini;
- c) quello effettuato inserendo nei contenitori materiali difformi dal previsto salvo i casi di tolleranza quando espressamente previsti dal regolamento

Gli utenti dovranno effettuare l'operazione di selezione e conferimento differenziato negli appropriati contenitori dei rifiuti o dei materiali recuperabili, secondo le indicazioni fornite dal Comune.

#### Art. 40 Regime sanzionatorio

Fermo restando quanto previsto dall'art.14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs. 22/97, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa nei limiti minimi e massimi di seguito indicati.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il personale dell'ufficio tecnico del Comune e gli agenti della Polizia Municipale.

<b>Violazione</b>	<b>Casistica</b>	<b>Sanzione minima massima</b>
Scarico ed abbandono di rifiuti in area pubblica o privata	rifiuti urbani non ingombranti	25,00 - 154,00 €
	rifiuti urbani ingombranti	103,00 - 500,00 €
	rifiuti speciali non pericolosi	25,00 - 154,00 €
	rifiuti speciali pericolosi	103,00 - 500,00 €
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta differenziata)		51,00 – 258,00 €
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'ente gestore		25,00 - 154,00 €
Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	rifiuti urbani non ingombranti	25,00 - 154,00 €
	rifiuti urbani ingombranti	103,00 - 500,00 €
	rifiuti speciali o pericolosi	103,00 - 500,00 €
Mancato rispetto delle procedure di raccolta differenziata		25,00 – 103,00 €

Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore		25,00 - 154,00 €
Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico		25,00 - 154,00 €
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci		25,00 - 154,00 €
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri		25,00 - 154,00 €
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni animali		25,00 - 154,00 €
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche		25,00 - 154,00 €
Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari e agli occupanti di posti vendita nei mercati		25,00 - 154,00 €
Contravvenzione agli obblighi di pulizia di terreni non edificati		25,00 - 154,00 €
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci		25,00 - 154,00 €

### ***Titolo VIII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI***

#### ***Art.41 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali***

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti di Igiene, di Polizia Urbana, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

#### ***Art. 42 Abrogazione di precedenti Regolamenti***

Il Regolamento per la Disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 01-03-1995 n. 6, è abrogato.

## **ALLEGATO: ELENCO DEI MATERIALI RECUPERABILI**

### **VERDE**

comprende il materiale ligneo-cellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc

### **UMIDO**

Scarti di cucina organici e biodegradabili (freddi)  
Resti alimentari  
Alimenti avariati o scaduti (senza confezione)  
Gusci d'uova  
Scarti di frutta e verdura, piccoli ossi  
Fondi di caffè e filtri di the  
Pane raffermo o ammuffito  
Salviette di carta, carta da cucina tipo scottex  
Escrementi e lettiere di piccoli animali domestici  
Foglie, fiori, rametti e radici di piante in vaso

#### ***Frazioni estranee***

Liquidi  
Metalli  
Vetri  
Porcellane  
Ceramiche  
Terracotta  
Carta per confezioni alimentari  
Plastiche  
Tutti i prodotti chimici  
Tessuti  
Pannolini  
Medicinali, garze, cerotti  
Altri rifiuti

### **VETRO**

Bottiglie di vetro (vino, acqua, ecc.)  
Contenitori in vetro (yogurt, tonno, passata pomodori, ecc.)  
Frammenti di vetro  
Oggetti in vetro - Recipienti di vetro

### **CARTA**

Giornali, riviste, libri, elenchi, carta da pacchi pulita, buste, quaderni e cartoni non contaminati da altri materiali di rivestimento e neppure particolarmente sporchi in modo da facilitare il recupero. I cartoni, devono essere appiattiti ed eventualmente anche sminuzzati a dimensioni tali da poter essere gestiti dagli operatori.

#### ***Frazioni estranee***

contenitori in carta poliaccoppiata (composti da più materiali differenti, es. carta - alluminio, contenitori del latte, dei succhi di frutta, ecc) ed in genere contenitori in carta per liquidi, contenitori per alimenti (salumi e affettati, formaggi ecc.), polistirolo, altri rifiuti

## **LATTINE**

contenitori in alluminio per liquidi privi di residui del loro contenuto

## **BARATTOLI**

contenitori in acciaio o banda stagnata privi di residui del loro contenuto (pelati, verdura, ..)

## **PLASTICA**

### ***Imballaggi per alimenti (privi di evidenti residui di frazioni estranee) quali:***

Bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.

Flaconi/dispensatori di sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.

Confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)

Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)

Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)

Vaschette porta uova

Vaschette per alimenti, carne e pesce

Vaschette/barattoli per gelati

Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert

Reti per frutta e verdure

Film e pellicole per alimenti

Barattoli per alimenti in polvere

Contenitori vari per alimenti per animali

Coperchi

Cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimentari in genere

### ***Imballaggi per prodotti non alimentari (privi di evidenti residui di frazioni estranee):***

Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata

Barattoli per il confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici)

Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per l'imballaggio di beni durevoli)

Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il fai da te)

Scatole e buste per il confezionamento di capi d'abbigliamento (camicie, cravatte, calze, biancheria intima)

Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso

Reggette per legatura pacchi

Sacchi, sacchetti, buste (es.: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti per animali)

Vasi per vivaisti

### ***Frazioni estranee***

qualsiasi manufatto non in plastica

Rifiuti ospedalieri (es.: siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)

Beni durevoli in plastica (es.: elettrodomestici, articoli per casalinghi, complementi d'arredo, ecc.)

Giocattoli

CD, musicassette, videocassette e loro custodie

Piatti, bicchieri, posate in plastica  
Canne per l'irrigazione  
Articoli per l'edilizia  
Barattoli per colle, vernici, solventi  
Gruce appendiabiti  
Borse, zainetti, sporte  
Posacenere, portamatite  
Bidoni e cestini portarifiuti  
Cartellette, portadocumenti  
Componentistica ed accessori auto  
Sacconi per materiale edile (calce, cemento,...)  
Imballaggi con evidenti residui del contenuto